



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile

Il giudice delegato,

osservato che il creditore Regione Lombardia ha formulato osservazioni allo stato passivo;

che il liquidatore ha ritenuto le stesse infondate e dunque ha rimesso gli atti al g.d. ai sensi dell'art. 273, comma quinto, CCII;

rilevato che il creditore chiede l'ammissione al passivo di somme che derivano dalla fruizione da parte del sovraindebitato, nel corso degli anni 2015-2016-2017 e 2018, di esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, senza averne diritto per un totale di € 1.645,98;

che l'illecito amministrativo è stato accertato mediante notifica al debitore del verbale di accertamento n. 11043/2022, prot.U109550 del 28/11/2022;

ritenuto che i verbali di accertamento di illecito amministrativo, notificati anteriormente all'apertura della procedura concorsuale, hanno valore di prova privilegiata per cui, in difetto di contestazioni da parte del liquidatore, devono essere ammessi al passivo della procedura i relativi crediti;

che le contestazioni avanzate dal liquidatore non sono recepibili, atteso che la sanzione non deriva dalla violazione di limiti reddituali della debitrice, ma dall'idoneità della pensione di reversibilità di cui la sig.ra Zamboni è titolare all'utilizzo del codice di esenzione E04;

p.q.m.

ammette al passivo il creditore Regione Lombardia in via privilegiata, *ex art. 216, comma 3, d. lgs. 174/2016* per la somma di € 1.645,98;

richiamato per il resto il progetto di stato passivo depositato in data 30.6.2023;

dichiara esecutivo lo stato passivo e ne ordina l'inserimento nel sito web del tribunale a cura del liquidatore.

Bergamo, 04/07/2023

Il giudice delegato
dott. Angela Randazzo